

CONTRATTO PUBBLICO DI SERVIZIO

Rep. Generale n.4 del 17/07/2026

TRA

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

E

VAL CAVALLINA SERVIZI SRL

Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani ed igiene ambientale nel Territorio del Comune di Terno d'Isola (Bg)

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 - <i>Definizioni</i>	5
Articolo 2 - <i>Oggetto e finalità</i>	6
Articolo 3 - <i>Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato</i>	6
Articolo 4 - <i>Perimetro del Servizio affidato</i>	7
Articolo 5 - <i>Durata dell'affidamento</i>	7
 Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....	 8
Articolo 6 - <i>Corrispettivo contrattuale</i>	8
Articolo 7 - <i>Aggiornamento del corrispettivo contrattuale</i>	8
Articolo 8 - <i>Piano Economico Finanziario di Affidamento</i>	9
Articolo 9 - <i>Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento</i>	9
Articolo 10 - <i>Istanza di riequilibrio economico-finanziario</i>	10
Articolo 11 - <i>Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario</i>	10
Articolo 12 - <i>Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio</i>	10
 Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	 10
Articolo 13 - <i>Obblighi in materia di qualità e trasparenza</i>	10
 Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI.....	 11
Articolo 14 - <i>Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente</i>	11
Articolo 15 - <i>Ulteriori obblighi del Gestore</i>	11
 Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI.....	 12
Articolo 16 - <i>Obblighi del Gestore</i>	12
Articolo 17 - <i>Programma di controlli</i>	13
Articolo 18 - <i>Modalità di esecuzione delle attività di controllo</i>	13
 Titolo VI PENALI E SANZIONI.....	 13
Articolo 19 - <i>Penali</i>	13
Articolo 20 - <i>Sanzioni</i>	13
Articolo 21 - <i>Condizioni di risoluzione</i>	14
 Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO	 14
Articolo 22 - <i>Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente</i>	14
Articolo 23 - <i>Trattamento del personale</i>	15
 Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI	 16
Articolo 24 - <i>Garanzie</i>	16
Articolo 25 - <i>Assicurazioni</i>	16
Articolo 26 - <i>Modalità di aggiornamento e modifica del contratto</i>	17

Articolo 26 bis - Tracciabilità dei pagamenti.....	17
Articolo 26 ter - Spese contrattuali.....	18
Articolo 27 - <i>Allegati</i>	18

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ventisei il giorno 14 (**quattordici**) del mese di **luglio**, nella sede del Comune di Terno d'Isola (BG);

1) L'Arch. Nives Mostosi [REDACTED] in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio (incarico conferito mediante decreto sindacale n. 5 del 29.03.2025), la quale dichiara di intervenire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terno d'Isola (Bg) Via Casolini n. 7 - c.f. 82005730161 P. IVA 00384900163 – di seguito indicato “Comune”);

e

2) Il Sig. Paolo Moretti [REDACTED], in qualità di Amministratore Unico della Società “Val Cavallina Servizi S.r.l.” (c.f. e P. IVA 02544690163), con sede in Trescore Balneario (BG) in Piazza Salvo d'Acquisto n. 80 (di seguito anche “Gestore”, “Appaltatore” o “Società”)

PREMESSO CHE

- Il Comune di TERNO D'ISOLA è socio della Società Val Cavallina Servizi S.r.l., con sede in Trescore Balneario (BG) alla Piazza Salvo D'Acquisto n. 80, a capitale interamente pubblico.
- L'affidamento in house alla Val Cavallina Servizi S.r.l., in quanto soggetto interamente pubblico, risulta essere, ad oggi, soprattutto con riferimento alla evidente contiguità e omogeneità territoriale, il modello più coerente per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26 novembre 2019, l'Ente locale ha acquisito dal Consorzio Servizi della Val Cavallina una quota di partecipazione pari allo 0,43% (zerovirgolaquarantatreper cento) ed approvato lo Statuto Sociale della Val Cavallina Servizi S.r.l., ai fini dell'affidamento in house providing della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti alla Val Cavallina Servizi S.r.l. dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025.
- In sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di promuovere dinamiche competitive che assicurino la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il D.lgs. 201/22 è stata ribadita la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione per garantire condizioni di elevata qualità nei vari contesti, in linea con l'obiettivo di coesione sociale e territoriale.
- In particolare, l'articolo 7 del citto Decreto prevede che, negli ambiti di competenza, le medesime Autorità predispongano schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2).
- L'articolo 203, comma 1, del d. lgs. 152/06 prevede che *“I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo (...)”*.
- Il medesimo articolo, al comma 2, prevede inoltre che, nell'ambito degli schemi tipo dei contratti di servizio siano, tra l'altro, trattati i seguenti temi: *“a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; d) i criteri per definire il piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalità di*

controllo del corretto esercizio del servizio; f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte; g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni; h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze (...)".

- Alla luce di quanto sopra, dopo aver concluso l'iter di consultazione con gli operatori di settore, con deliberazione n. 385/2023, ARERA ha adottato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente.

- Al contempo, ARERA ha previsto che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024, termine quest'ultimo postergato dal D.L. 39/2024 (c.d. Decreto Superbonus) al 30 giugno 2024.

- In data 25.11.2025 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25.11.2025 è stato presentato il Piano Economico Finanziario (PEFA) di affidamento asseverato 2026-2035, nonché il relativo Piano Tariffario;

- In data 25.11.2025 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25.11.2025 è stata approvata la relazione di affidamento redatta ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 201/2022 (contenente Piano Economico Finanziario di affidamento nonché il relativo Piano Tariffario) e il relativo schema di contratto di servizio;

Tutto ciò premesso e considerato, nel rispetto di quanto sopra dedotto, si conviene quanto segue.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **Capitolato prestazionale** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Parti** sono il Comune di Terno d'Isola (Comune) e Val Cavallina Servizi s.r.l. (Gestore del servizio) che sottoscrivono il presente contratto;
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al Gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dal Comune (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.3, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento diretto in *house providing*, in adempimento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25.11.2025 nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

A) Raccolta e selezione dei rifiuti solidi urbani, assimilati o assimilabili agli urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, attraverso la modalità di raccolta “porta a porta”. Le categorie di rifiuto, oggetto del presente sistema di raccolta, sono:

- a. Frazione organica;
- b. Frazione secca;
- c. Vetro e lattine (raccolta congiunta);
- d. Imballaggi in plastica;
- e. Carta e cartone.

B) Trasporto agli impianti finali di smaltimento e/o recupero.

C) Servizio di spazzamento strade, comprendente vie, i relativi marciapiedi, i piazzali e i parcheggi concordati.

D) Forniture.

E) Raccolta, smaltimento e trattamento degli R.S.U. che provengono dai cimiteri.

F) Raccolta rifiuti abbandonati ai margini strade ed aree pubbliche.

G) altri servizi inerenti igiene ambientale.

H) Realizzazione di campagne di comunicazione e informazione annuali, tramite opuscoli/riciclabolario da distribuire a tutti gli utenti, relative ai sistemi di raccolta differenziata, alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, al compostaggio domestico e quanto altro possa essere utile allo scopo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e/o di diminuire il quantitativo di rifiuti prodotti.

I) Partecipazione agli incontri pubblici organizzati dal Comune.

J) Gestione del centro di raccolta.

L) Servizio centralino e TARI

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel territorio comunale.

Articolo 5 - Durata dell'affidamento

5.1 L'affidamento ha durata di anni 10 dal 01/01/2026 e sino al 31/12/2035.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;

c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

5.3 Tutti i servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono, quindi, attività di pubblico interesse sottoposte alla normativa di cui all'art.

178, comma 1, D.Lgs. 152/2006. Pertanto, non possono essere sospesi salvo caso di forza maggiore, quali calamità atmosferiche, scioperi di categoria del personale, fatte salve le norme che riguardano la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali e, in particolar, quelle contenute nella Legge 12.06.1990 n. 146.

5.4 In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, il Gestore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, il Gestore si farà carico della dovuta informazione all'ufficio competente del Comune con congruo preavviso prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere, altresì, comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

5.5 I servizi oggetto del presente contratto continueranno anche in caso di adesione del Comune ad una unione di comuni o ad altra forma associativa obbligatoria che subentrerà al Comune ai sensi della normativa vigente.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente. Precisamente corrisponde al valore annuale **pari ad Euro 640.000,00 iva esclusa** inserito nel rigo " $\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif" della colonna "Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune", del Piano Economico Finanziario, approvato dal Comune di Terno d'Isola (Bg). **Il corrispettivo complessivo per la durata dell'affidamento (anni 10 dal 01/01/2026 al 31/12/2035) è pari ad Euro 6.400.000,00 iva esclusa.**

6.2 Per le successive annualità di affidamento, il corrispettivo sarà determinato sempre sulla base del valore annuale inserito nel rigo " $\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif" della colonna "Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune", del Piano Economico Finanziario che sarà approvato dal Comune, sulla base del metodo tariffario applicato *pro tempore* vigente, derivante dalle disposizioni ARERA.

6.3 Il costo annuo sarà corrisposto a fronte dell'espletamento del servizio in condizione di perfetta efficienza e regolarità.

6.4 Il pagamento dei canoni relativi ai vari servizi sarà effettuato dal Comune in rate mensili pari a 1/12 dei canoni annui convenuti, con pagamento da effettuarsi a 30 giorni dalla data della ricezione della relativa fattura elettronica, che sarà emessa al termine della mensilità di riferimento.

6.5 Decorso inutilmente tale termine, si applicherà automaticamente la disciplina di cui al D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, in attuazione di Legge delega (art.10, Legge 11/11/2011, n.180) che apporta modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2002, al fine dell'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE.

6.6 I servizi che non prevedono un canone saranno fatturati a consuntivo (es. manutenzioni ordinarie/straordinarie macchine, servizi a chiamata, ecc.).

Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 Il Comune garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente,

assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8 - Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo n. 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette al Comune;

b) Il Comune, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) Il Comune competente adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 Il Comune competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 Il Comune competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Comune nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.

13.2 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 - Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

14.1 Il Comune è obbligato a:

a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

14.2 L'osservanza da parte dei terzi dei regolamenti comunali è condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei servizi.

14.3 Il Comune è, quindi, impegnato ad intervenire d'ufficio o su richiesta del Gestore, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle norme.

14.4 Il Gestore si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il risarcimento degli eventuali danni.

14.5 Il Comune comunicherà al Gestore, con congruo anticipo, i piani di sviluppo urbanistico e economico onde acquisirne eventuali osservazioni relative ai servizi affidati e consentire una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli eventuali investimenti necessari.

14.6 Il Comune comunicherà, altresì, al Gestore l'avvio di ogni procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento destinato a produrre effetti diretti nei confronti del Gestore e/o del servizio affidato, in tutte le materie di competenza del Comune.

Articolo 15 - Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune competente;

b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;

c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

d) trasmettere al Comune le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

f) dare tempestiva comunicazione al Comune del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Comune;

g) restituire al Comune e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni

strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;

i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

15.3 Il Gestore, inoltre, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", dovrà comunicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto e, altresì, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta la nullità assoluta del contratto.

15.4 Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta la nullità assoluta del contratto.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 - Obblighi del Gestore

16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a due anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;

- beni strumentali di terzi.

16.5 Il Gestore solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi, derivante da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone, dovute all'espletamento delle varie fasi del servizio in base al presente contratto.

16.6 Il Gestore è direttamente responsabile, sotto ogni aspetto, della corretta gestione tecnica e amministrativa dei rifiuti raccolti, a partire dal momento del loro asporto dal territorio del Comune e sino alla destinazione finale per lo smaltimento, in ciò comprendendo eventuali tappe e/o stoccaggi intermedi ancorché provvisori.

16.7 Il Gestore è, inoltre, responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il proprio personale o i propri mezzi potessero arrecare al Comune o a terzi nell'esercizio del contratto.

16.8 Prima dell'inizio del servizio, il Gestore dovrà produrre le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti attestanti l'idoneità dei Centri di Smaltimento e di stoccaggio a ritirare i vari tipi di rifiuti, in conformità ai contratti stipulati dal Gestore con i centri di conferimento.

Articolo 17 - Programma di controlli

17.1 Il Comune predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e al Comune anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Comune.

Articolo 18 - Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 Il Comune effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

18.2 Il Comune si riserva la facoltà di procedere, direttamente o a mezzo di propri delegati quali gli uffici comunali preposti e la Polizia Locale del Comune, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea od opportuna, in ordine al rispetto da parte del Gestore degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dai quali direttamente Val Cavallina Servizi s.r.l. dipenderà per tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale potrà emanare in merito al servizio stesso.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19 - Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

- Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente:
- 100,00 €/gg per ogni giorno di inadempienza

19.2 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.3 Il Comune comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.1, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 - Sanzioni

20.1 Il Comune è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 - Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C., nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile, le parti possono risolvere il presente contratto di servizio quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) reiterate inadempienze contrattuali, ivi compreso i pagamenti, contestati alla parte inadempiente nelle forme di legge;

b) gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e della presente convenzione imputabili direttamente al Gestore;

c) assoluta e totale inefficienza della gestione dei servizi di Igiene Urbana per colpa e fatto del Gestore e per una durata di 15 gg consecutivi.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

22.1 Il Comune è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 Il Comune competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 Il Comune individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette al Comune le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; il Comune delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Comune sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Comune, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio

affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Comune, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Comune unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

22.9 il Gestore dovrà comunicare al Comune se intende procedere al sub-appalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Il sub-appalto deve essere regolarmente autorizzato dagli uffici comunali preposti.

22.10 il Gestore resta comunque totalmente responsabile nei confronti del Comune dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente contratto.

22.11 Rimane in ogni caso vietata la cessione in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del presente contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto. È fatto salvo, in materia di cessione, il disposto di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

22.12 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali:

trasmissione da parte del Gestore Uscente delle informazioni e dati necessari per l'individuazione del valore di subentro: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al secondo periodo del comma 5.

Articolo 23 - *Trattamento del personale*

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

23.2 Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Gestore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

23.3 Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dal Gestore, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

23.4 Il Gestore è tenuto:

a) osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico-normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;

b) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

c) mantenere aggiornato il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, completo del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

23.5 Su richiesta del Comune, il Gestore sarà tenuto a trasmettere alla stessa copia dei versamenti contributivi eseguiti.

23.6 Il personale dipendente del Gestore dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

23.7 Il personale in servizio dovrà:

a) essere fornito, a cura e spese del Gestore, di divisa ad alta visibilità completa di targhetta di

identificazione e di tutti gli opportuni dispositivi di protezione individuale D.P.I., a norma di legge, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro;

b) adottare un contegno corretto e riguardoso nei confronti della cittadinanza e delle autorità e uniformarsi agli ordini del Gestore stesso.

23.8 Il Gestore, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente contratto, ha l'obbligo di predisporre il Piano di Sicurezza e il Documento di Valutazione dei Rischi previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

23.9 In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

23.10 Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25.07.96 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.L.vo 4.12.1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I.), e loro successive modificazioni o integrazioni.

23.11 I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

23.12 Dovrà essere garantito in ogni caso ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della Legge 20.05.70 n. 300.

23.13 Il Gestore è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione previsto D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione, il Gestore dovrà darne immediata comunicazione.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

24.2 Tenendo conto della natura del rapporto di affidamento diretto che qualifica, attraverso l'istituto giuridico del controllo analogo, il Gestore quale organismo di diritto pubblico che opera in delegazione interorganica per la stessa Amministrazione Comunale partecipante ed affidante, il Comune esonera il Gestore per tutta la durata del contratto dal presentare cauzioni e fidejussioni.

24.3 Quanto indicato al precedente punto 24.2 non esonera il Gestore dal provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 25 - Assicurazioni

a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 5.000.000 €;

b) Protezione dei beni strumentali del Gestore Val Cavallina Servizi Srl all' esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali rif. polizza assicurazione incendi con i seguenti massimali:

- Fabbricati uffici € 1.700.000 e contenuto € 100.000;

Articolo 26 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

26.4 In presenza di nuove disposizioni legislative e regolamentari che possano incidere sugli aspetti economici e tecnico-operativi del servizio, le parti, di comune accordo, potranno procedere all'adeguamento del contratto.

Art. 26 bis – Tracciabilità dei pagamenti

26 bis.1 Il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

26 bis.2 In particolare, il Gestore si obbliga:

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso Banche o presso la società Poste Italiane s.p.a, dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge 136/2010.

b) a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicati entro sette giorni dalla loro accensione nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

c) ad inserire, nei contratti sottoscritti da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

d) a trasmettere al Comune i contratti di cui alla precedente lettera c) affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

26 bis.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5 della Legge 136/2010, il Comune, come sopra rappresentato dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto indicato o comunicato dallo stesso Comune.

26 bis.4 Entrambi le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

26 bis.5 Il Gestore si impegna inoltre ad eseguire quanto richiesto dagli uffici comunali competenti relativamente al servizio in oggetto.

Art. 26 ter – Spese contrattuali

26 ter.1 Eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico della Società “Val Cavallina Servizi S.r.l.”;

Articolo 27 - Allegati

27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25.11.2025
- b) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento.
- c) Piano Economico Finanziario di Affidamento.
- d) Elenco personale addetto del Gestore
- e) Elenco automezzi utilizzati dal Gestore;
- f) Capitolato prestazionale.

Io Segretario Comunale / Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto su numero diciannove (18) facciate a video in formato portable document format PDF e ne ho dato lettura alle parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, ivi compresi gli allegati dei quali ometto la lettura essendo loro ben noti, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).

PER IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA (BG)
La Responsabile del Settore Gestione del Territorio
f.to Arch. Nives Mostosi

PER LA SOCIETA' VAL CAVALLINA SERVIZI SRL
L'Amministratore Unico
f.to Sig. Paolo Moretti